

## REGOLAMENTO (CE) N. 1317/2000 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2000

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1725/92 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti del settore delle carni suine per le Azzorre e Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 1725/92 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2601/1999 <sup>(4)</sup>, ha fissato da un lato il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti del settore delle carni suine che fruiscono dell'esonero dal prelievo all'importazione diretta dai paesi terzi o di un aiuto per le spedizioni originarie del resto della Comunità e, dall'altro, i quantitativi di animali riproduttori di razza pura originari della Comunità che beneficiano di un aiuto per lo sviluppo del potenziale produttivo delle Azzorre e di Madera.

(2) Al fine di stabilire, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, il bilancio previsionale di approvvigionamento per Madera e gli aiuti per i prodotti provenienti dalla Comunità e per continuare a soddisfare il fabbisogno in prodotti del settore delle carni suine, occorre modificare il regolamento (CEE) n. 1725/92.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 1725/92 sono sostituiti dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.<sup>(3)</sup> GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 95.<sup>(4)</sup> GU L 316 del 10.12.1999, pag. 22.